

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
in risposta alle mozioni 16 aprile 1951 degli onorevoli Maspoli
e confirmatari in materia di tasse di successione
(del 30 novembre 1956)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Nella seduta del 16 aprile 1951 gli on. Maspoli, Guglielmetti (per l'una mozione), Tarchini e Pellegrini A. presentavano due mozioni, entrambe in materia di tasse di successione, tendenti l'una a chiedere al Consiglio di Stato la proposta di riduzione generica dei tassi, l'altra ad aumentare la partecipazione dei Comuni al gettito delle tasse e ad inserirli nel novero degli enti esonerati dal pagamento di una tassa per le porzioni ereditarie loro pertocanti.

La prima mozione — quella della riduzione generale — parte dal concetto che le tasse successorie, nel Cantone Ticino, sono fra le più alte di tutta la Confederazione ed hanno sovente per effetto di indirizzare altrove contribuenti abbienti che sarebbero stati intenzionati di mantenere o di fondare il loro domicilio nel Cantone.

La configurazione particolare delle tasse di successione nel Ticino ha effettivamente fatto sì che le stesse, nel raffronto delle aliquote assolute, siano, se non fra le più alte, certamente nella media superiore delle leggi dei Cantoni svizzeri. E' stata questa una delle fonti fiscali che il Cantone ha ritenuto di dover mettere al servizio dell'erario fin dagli inizi: per taluni Cantoni svizzeri essa rappresenta, come per il nostro, un elemento fiscale già sfruttato: per altri essa invece costituisce una riserva per un maggiore sfruttamento futuro. La Confederazione medesima a più riprese ha esaminata la possibilità e la opportunità della introduzione di una tassa successoria federale in concorrenza o a complemento delle tasse cantonali.

L'importanza fiscale delle tasse di successione non può tuttavia essere disgiunta, in un esame oggettivo, dall'importanza delle altre imposte e segnatamente delle imposte dirette di natura ricorrente: nell'insieme del sistema fiscale ticinese, nel raffronto fra i diversi cespiti d'entrate è possibile rilevare un equilibrio che fu sempre tipico della nostra legislazione, che ha sempre inteso diminuire, mediante prelevamenti fiscali di diversa natura, il fabbisogno da coprire mediante l'imposta diretta, così da impedire, data la struttura del paese, la sua proverbiale povertà di redditi, che il cittadino sia caricato, anno per anno, di imposte superiori e proibitive, a vantaggio di determinati contributi che devono essere corrisposti o una volta tanto — come le tasse di successione — o in cambio di prestazioni — come le tasse indirette.

Le tasse di successione sono tipicamente influenzate dalla congiuntura, in quanto essa crei massa patrimoniale individuabile al momento del decesso. Se la ricchezza del paese aumenta, se nel paese l'accumulazione di capitali si verifica con ritmo ascendente, se l'onestà fiscale non diventi inversamente proporzionale alla ricchezza, l'erario ne avrà un vantaggio, che andrà a favore dell'imposta diretta che non avrà bisogno d'essere aumentata, o ne avrà meno bisogno, per far fronte ai crescenti bisogni dello Stato. Ma le tasse di successione comportano, nel sistema fiscale, anche una generosità veramente cospicua, quando esse si riferiscano, per il trapasso successorio dei beni immobili, al valore di stima ufficiale e non al valore venale al momento della tassazione. I beni che non possono sfuggire al Cantone sono trattati, nel sistema delle tasse

di successione, in modo privilegiato : sono le campagne, sono le valli, ma anche le città e gli immobili di maggior prezzo che ne traggono un sollievo indiscutibile : nella composizione normale delle sostanze, che si costituiscono con beni immobili e beni mobili, le aliquote assolute si riducono, nella loro relatività ai beni che esse colpiscono, di porzioni notevoli. Questo elemento deve essere tenuto in giusta considerazione quando si voglia fare un raffronto fra le nostre aliquote assolute e quelle in vigore negli altri Cantoni, nei quali i beni immobili siano per avventura non oggetto di una prudente, spesso eccessivamente prudente valutazione fiscale, ma di una valutazione aderente ad esempio al loro valore assicurativo contro gli incendi, o di una valutazione peritale ad ogni atto di trapasso, che corrisponderebbe a una valutazione di borsa degli investimenti in valori mobiliari.

Fra le motivazioni della mozione leggiamo la preoccupazione che le nostre aliquote siano tali da spaventare chi intenda prendere piede nel Ticino e domiciliarsi : gli avvenimenti, la realtà dicono il contrario. Nei Cantoni a tasso inferiore al nostro (sempre con la riserva detta sopra in materia di immobili) è perlomeno dubitabile che la minore o maggiore ricchezza derivi da una maggiore o minore facoltà d'attrazione di capitali che ricerchino unicamente il tiepido clima delle basse aliquote fiscali, in caso di successione. Vale certamente più il trattamento fatto loro durante la vita del contribuente : valgono più aliquote minori sul reddito o sulla sostanza che non quella, lontana e una sola volta in vita verificantesi tassazione che interessa probabilmente più gli eredi che non il contribuente primo : eredi che per la massima parte delle volte, data la loro età più giovanile, i loro affari, il loro lavoro che si svolge altrove (se facciamo il caso degli anziani facoltosi che ricercano il Ticino per le sue bellezze, il suo clima, la sua primavera e la sua estate), non verrebbero certamente qui a domiciliarsi se non il giorno in cui dovessero, a loro volta, ritirarsi dalla vita attiva per darsi a una possibilmente molle e lieta quiescenza.

Se poi il paragone delle aliquote dovesse farsi non solo nel confronto di altri Cantoni, ma di altri Stati, osserveremmo che le nostre aliquote sono infinitamente inferiori a quanto altrove si applica e che esse si trattengono entro limiti che ragionevolmente non possono essere ritenuti eccessivi.

Il Consiglio di Stato vuole invece manifestare maggiore simpatia per la seconda mozione : quella che invoca una maggiore partecipazione dei Comuni e un loro trattamento particolare quando siano eredi. L'art. 10 bis conferisce al Comune di domicilio e al Comune di attinenza una partecipazione del 5 % cadauno sulla tassa di successione : per le successioni aperte fuori Cantone la partecipazione del 5 % è limitata al Comune di attinenza.

I motivi che hanno indotto il legislatore a tener conto anche del Comune di attinenza oltre che quello di domicilio sono certamente validi oggi ancora : numerosissimi sono i contribuenti che hanno abbandonato le campagne e le valli da cui trae origine la loro famiglia per portarsi verso i centri e le città : il tenere acceso un diritto, se pur limitato, del Comune di attinenza, significa riversare, al momento del decesso, sul lontano Comune d'origine una piccola parte di quei beni fiscali che già la partenza e l'abbandono gli avevano fatto perdere.

Ma, astrazione fatta da questa considerazione che ha più valore teorico e sentimentale che essenzialmente pratico in favore delle valli, già per l'occasionalità della prestazione fiscale, il nostro abito mentale moderno conferisce al Comune di domicilio diritti e obblighi ben maggiori. Nè si dimentichi che, ad esempio, il Comune di attinenza non ha più assunto obblighi d'assistenza, come un tempo poteva avere.

Se un aumento a favore dei Comuni vuol essere fatto, esso deve quindi andare a favore del Comune di domicilio : detto aumento deve tuttavia tener conto del fatto che il Comune non ha obblighi amministrativi, che incombono

tutti allo Stato, nè per l'accertamento, nè per le procedure di ricorso o giudiziarie relative, nè per l'incasso: un aumento dal 5 % attuale al 10 % sembra quindi il massimo che possa essere ammesso, rimanendo inalterata la percentuale del 5 % a favore del Comune d'attinenza.

Le donazioni a favore dei Comuni erano fin qui esonerate da tassa in quanto fossero destinate a scopi assistenziali. Le somme devolute ad esempio a favore dei poveri non furono mai oggetto di tassa di successione. Diverso fu invece il trattamento per le somme devolute ai Comuni a fini non precisati o a fini pubblici: ad esempio per la costruzione d'una strada (che poi risultava interessare la sostanza immobiliare del donatore) o d'un edificio comunale ecc. Esonerati furono fin qui anche i lasciti a favore della scuola, dell'asilo ecc. Non vediamo un inconveniente particolare ad estendere l'esonero a tutti i lasciti a favore dei Comuni, in quanto siano destinati ad opere pubbliche, nè una simile misura necessita una modificazione della legge: l'art. 10 lettera a) cita testualmente « le istituzioni ed opere di pubblica utilità », per cui è sufficiente una indicazione di giurisprudenza.

Concludendo, e in accoglienza parziale delle mozioni surrichiamate, abbiamo l'onore di proporvi l'adozione dell'annesso disegno di decreto legislativo.

Ci è grata l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di porgerVi i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato :
Stefani

Disegno di

LEGGE

sulle tasse di successione, del 17 dicembre 1917

(modificazione)

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 30 novembre 1956 n. 663 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'art. 10 bis del Testo unico delle leggi 6 dicembre 1917 e 16 dicembre 1919 sulle tasse di successione, con le modificazioni e le aggiunte apportate dal D.L. 14 settembre 1938, è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 10 bis. — Sull'importo della tassa ereditaria lo Stato corrisponde il dieci per cento al Comune dell'ultimo domicilio del defunto e il cinque per cento al Comune di attinenza.

Per le successioni aperte fuori del Cantone non sarà corrisposto che il cinque per cento al Comune di attinenza ».

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e sarà applicabile alle successioni che si apriranno dopo il 1. gennaio 1957.

